

## Articoli 40-52 e 53 del Codice.

*Decreto Luogotenenziale 5 luglio 1917, n. 1295, relativo alla nazionalità della proprietà navale ed alle concessioni del demanio marittimo.*

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

VITTORIO EMANUELE III, ecc. ecc., RE D'ITALIA.

In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re dalla legge 22 maggio 1915, n. 671 ;

Visti i Codici per la marina mercantile per il Regno e per la Tripolitania e la Cirenaica ;

Sentito il Consiglio dei Ministri ;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle colonie, di grazia e giustizia e dei culti e della marina ;

Abbiamo decretato e decretiamo :

Art. 1. Durante il periodo della guerra e per un anno dopo la conclusione della pace è vietata la vendita e in qualsiasi modo il passaggio di proprietà di navi italiane a stranieri.

Per lo stesso periodo di tempo è sospesa la facoltà accordata agli stranieri e alle Società straniere dall'art. 40 del Codice per la marina mercantile del Regno e dall'articolo 41 del Codice per la marina mercantile per la Tripolitania e la Cirenaica di divenire proprietari o compartecipi della proprietà di navi italiane.

Gli atti fatti in violazione delle suindicate disposizioni sono nulli e di nessuno effetto e non possono essere ricevuti per la trascrizione nelle matricole delle navi mercantili tenute dalle autorità marittime e nei registri tenuti dai Regi consoli all'estero.

Le stesse disposizioni si applicano alla vendita ed al passaggio di proprietà in generale dei galleggianti nonchè